



**LINEE-GUIDA PER LA GESTIONE DEI MATERIALI/RIFIUTI INERTI
DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE E SCAVO,
COMPRESSE LE COSTRUZIONI STRADALI, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DERIVANTI DA
SCAVI.**

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. ESCLUSIONI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SUI RIFIUTI**
- 3. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEI CANTIERI EDILI**
- 4. GESTIONE DEI RIFIUTI DA ASFALTO**
- 5. DISPOSIZIONI GESTIONALI GENERALI PER LE TERRE DA SCAVO**
- 6. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 41-BIS DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98.**

1. PREMESSA

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (30 aprile 2006) la gestione dei materiali derivanti da attività di scavo (terre e rocce) è stata compresa nella disciplina dei rifiuti, di cui alla Parte IV del decreto medesimo. Tali materiali, di conseguenza, sono stati classificati come rifiuti, fatto salvo che non sussistano le condizioni per ricompenderli nella categoria dei sottoprodotti. L'articolo 186 del d.lgs. n. 152/2006 disciplinava le condizioni e le prescrizioni tecniche, operative ed amministrative per consentire la classificazione come "sottoprodotto" di detti materiali. Tale articolo è stato oggetto prima di modificazione (intervenuta con il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4) e successivamente di abrogazione (intervenuta con l'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205).

Attualmente la gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti è regolata dalle seguenti norme:

- decreto del Ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161, recante "Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo – criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti – Attuazione articolo 49 del Dl 1/2012", per materiali da scavo provenienti da attività ed opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) o ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
- articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", per materiali da scavo provenienti da attività ed opere *non* soggette a valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) o ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).

Per quanto riguarda, invece, i materiali e i rifiuti inerti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché dalle costruzioni stradali, le modalità di gestione sono normate dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, recante "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti".

Con il presente documento s'intende fornire indicazioni operative al fine di consentire ai produttori/gestori (progettisti, imprese, amministrazioni competenti al rilascio di titoli abilitativi edilizi...) una corretta gestione dei rifiuti e dei materiali inerti prodotti nell'ambito di cantieri edili e stradali, ed in particolare una corretta gestione dei materiali da scavo provenienti da attività ed opere *non* soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate.

Si precisa che la gestione dei rifiuti/materiali inerti derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo, comprese le costruzioni stradali, deve avvenire nel pieno rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 177 della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. I materiali gestiti come rifiuti devono, altresì, rispettare, oltre alle indicazioni riportate nel presente documento, le prescrizioni generali riportate negli articoli 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), (188 responsabilità della gestione dei rifiuti), 188-bis (controllo della tracciabilità dei rifiuti), 188-ter (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI), 189 (catasto dei rifiuti), 190 (registri di carico e scarico) e 193 (trasporto dei rifiuti) della citata Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

2. ESCLUSIONI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SUI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 i materiali che vengono rimossi, per esclusiva ragione di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla Parte IV del decreto medesimo, e non sono pertanto classificati come rifiuti, ma sono sottoprodotti.

Rientrano nella disciplina dei *sottoprodotti* di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152/2006, e quindi *esclusi* dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti (art. 184-ter), le tipologie di materiali sotto riportati. Tali materiali, allo stato naturale e non contaminati, possono essere avviati ad operazioni di recupero/riciclaggio purché rispondano alle esigenze geotecniche in relazione alle opere a cui sono destinati:

1. **I materiali inerti costituiti da materiale lapideo, pietre e rocce** sia derivanti da scavi che provenienti da operazioni di spietramento, aventi le caratteristiche per essere riutilizzati in edilizia tal quali, impiegati come materiale da costruzione, senza alcun trattamento, ad eccezione della vagliatura e della riduzione volumetrica, impiegati per la formazione di arginature, realizzazione di muri, ricoperture esterne di fabbricati, ecc.;
2. **i materiali inerti, provenienti da frane, smottamenti e depositi alluvionali**, derivanti da operazioni di sgombero per motivi di sicurezza e per ripristinare la funzionalità delle infrastrutture;
3. I materiali inerti costituiti da terre derivanti da scavo, effettivamente destinati ad essere utilizzati come **materiale di ricopertura per le discariche**, limitatamente ai quantitativi espressamente individuati per ciascun impianto nel Piano della gestione operativa;
4. I materiali inerti di natura lapidea, pietre e rocce depositati su aree già a servizio di **attività di estrazione** che derivano da cave dismesse e aventi le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis;
5. I materiali inerti da scavo che vengono effettivamente conferiti come **materia prima** in impianti che la utilizzano per la produzione di inerti, di calcestruzzi e conglomerati cementizi aventi, già dall'origine, caratteristiche tecniche analoghe al materiale di cava senza la necessità di ulteriori trattamenti, diversi dalla normale pratica industriale (es. vagliatura, riduzione volumetrica, lavaggio, ecc.).

Rimangono esclusi dalla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152/2006, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.

L'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n. 28, fornisce l'interpretazione autentica del citato art. 185, in particolare per quanto riguarda i riferimenti al "suolo" di cui al comma 1, lettere b) e c) e al comma 4 dell'articolo medesimo.

Secondo tale interpretazione con il termine "suolo" si intendono anche le **matrici materiali di riporto**, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico

specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. Al fine dell'applicazione dell'art. 185, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 152/2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte al *test di cessione*, di cui all'art. 9 del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, e rispettare i limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 del decreto medesimo.

Qualora le matrici ambientali non risultassero conformi ai limiti del test di cessione, sono considerate fonti di contaminazione e come tali:

- devono essere rimosse,

oppure

- devono essere trattate in modo da rispettare i limiti di accettabilità del test di cessione,

oppure

- devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili che consentano di utilizzare l'area secondo la sua destinazione urbanistica, senza rischi per la salute.

3. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEI CANTIERI EDILI

La gestione delle terre da scavo, così come di tutte le altre tipologie di materiali e rifiuti derivanti dalle attività edilizie in genere, devono essere in via generale svolte nel rispetto delle modalità tecniche ed organizzative previste dal Capo III (articoli dal 13 al 16) della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla gestione dei cantieri e all'individuazione e realizzazione di aree attrezzate di stoccaggio e di deposito esterne al cantiere.

Per quanto riguarda, in particolare, i materiali risultanti dalla demolizione o dalla costruzione di manufatti il loro riutilizzo all'interno di un cantiere è possibile solamente con le modalità di seguito indicate, poiché essi sono classificati, dalle norme vigenti, come rifiuti:

- a) riutilizzo previo trattamento: i rifiuti possono essere trattati mediante l'utilizzo di un impianto mobile di recupero/riciclaggio, preventivamente autorizzato dalla Regione in cui ha sede l'impresa titolare dell'impianto stesso, ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del d.lgs. 152/2006. L'impresa titolare dell'impianto autorizzato deve presentare alla competente Struttura regionale apposita comunicazione di inizio attività, almeno 60 giorni prima dell'avvio delle operazioni di recupero. I rifiuti trattati con l'impianto mobile, e aventi le caratteristiche prescritte nell'autorizzazione dell'impianto, perdono la qualifica di rifiuti e possono pertanto essere riutilizzati in cantiere, purché compatibili dal punto di vista geotecnico con l'utilizzo previsto. Tale compatibilità deve essere accertata dal soggetto incaricato della direzione dei lavori;
- b) riutilizzo senza preventivo trattamento: in tal caso l'impresa che esegue i lavori deve preventivamente richiedere ed ottenere l'autorizzazione regionale al recupero dei rifiuti in cantiere, ai sensi dell'articolo 208 del citato d.lgs. 152/2006. Nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione la Regione valuterà l'idoneità dei materiali dal punto di vista ambientale e geotecnico in relazione all'utilizzo previsto.

Si ricorda che, in entrambi i casi sopraccitati, l'efficacia dell'autorizzazione regionale è subordinata alla presentazione a favore della Regione, e alla successiva accettazione, di idonee garanzie finanziarie previste dall'articolo 208, comma 11, lettera g) del d.lgs. n. 152/2006, i cui importi e le modalità di prestazione sono definite con le deliberazioni della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006 e n. 1500 del 13 settembre 2013.

Se i materiali risultanti dalla demolizione o dalla costruzione di manufatti, classificati come rifiuti, non risultano idonei al riutilizzo in cantiere possono essere avviati a smaltimento in discariche autorizzate a ricevere rifiuti speciali inerti oppure possono essere avviati ad operazioni di recupero presso impianti idonei, in possesso delle prescritte iscrizioni od autorizzazioni regionali rilasciate ai sensi degli articoli 208 (autorizzazione ordinaria) e 216 (autorizzazione semplificata) della Parte IV del d. lgs. N. 152/2006.

4. GESTIONE DEI RIFIUTI DA ASFALTO

I rifiuti di asfalto non contenenti catrami (e quindi non pericolosi) prodotti nell'ambito di lavori edili/stradali possono essere riutilizzati direttamente nel luogo di produzione (piazzi, tratti di strada, ecc.) purché assolvano alla stessa funzione che avevano in origine. In tal caso sono considerati sottoprodotti in quanto soddisfano le condizioni previste dall'art. 184-bis della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

5. DISPOSIZIONI GESTIONALI GENERALI PER LE TERRE DA SCAVO

In via generale le terre e rocce derivanti da attività di scavo possono essere gestite sia come *rifiuti* che come *sottoprodotti*.

Tale individuazione è a carico del produttore del materiale/rifiuto ed è conseguente alla modalità gestionale che, in fase di progettazione dell'opera da cui deriva il materiale da scavo, il professionista incaricato/committente dell'opera propone di seguire.

In seguito all'entrata in vigore dell'art. **41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69**, convertito con modifiche nella legge 9 agosto 2013, n. 98, le terre e rocce da scavo, **provenienti da attività ed opere non soggette a valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) o ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)**, sono classificabili e gestibili come un **sottoprodotto**, e pertanto assoggettati al regime di cui all'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006, se il produttore delle stesse dimostra che:

- a) è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- b) in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- c) in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Anche a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sopraccitate, permane l'obbligo di presentare all'autorità competente unitamente al progetto definitivo dell'opera il documento denominato *bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione*, introdotto dall'art. 16 della legge regionale n. 31/2007, la cui mancanza comporta la non approvazione del progetto. Tale documento deve contenere le seguenti informazioni:

- la stima delle quantità dei materiali inerti da scavo, destinati al riutilizzo all'interno del cantiere, le eventuali operazioni di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica previste per rendere compatibili tali materiali con i lavori da realizzare, e le modalità di reimpiego;
- la stima delle quantità e le destinazioni finali dei materiali inerti da scavo non riutilizzati nel cantiere destinati all'utilizzo in altri siti e le eventuali operazioni di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica previste per rendere compatibili tali materiali con i lavori da realizzare, e le modalità di impiego. **L'individuazione puntuale della destinazione finale è elemento vincolante ai fini della classificazione come "sottoprodotto" dei materiali da scavo;**
- la stima delle quantità e le destinazioni finali dei materiali inerti da scavo, non destinati al riutilizzo all'interno del cantiere né all'utilizzo in altri cantieri quale sottoprodotto, e di altri rifiuti inerti da avviare al recupero o allo smaltimento quali rifiuti;

Per la compilazione on-line del modulo di bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione si rimanda alle pagine del sito internet istituzionale dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, indicato di seguito:

http://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/rifiuti/inerti/default_i.asp

Si ricorda, inoltre, che i progetti devono contenere l'indicazione puntuale del cantiere in cui è prevista l'esecuzione delle opere nonché delle aree attrezzate di stoccaggio e deposito, all'interno delle quali, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 31/2007, è possibile effettuare le seguenti attività:

- ricovero dei mezzi d'opera;
- deposito dei materiali di costruzione;
- stoccaggio dei materiali inerti da scavo;
- stoccaggio dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali;
- selezione, vagliatura, eventuale riduzione volumetrica dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, destinati al riutilizzo diretto all'interno del cantiere;
- deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi che residuano dalle attività di riutilizzo diretto all'interno del cantiere e di tutte le altre tipologie di rifiuto risultanti dalle attività svolte.

Qualora al momento della realizzazione dell'opera da cui i materiali e i rifiuti sono prodotti, le indicazioni fornite nel bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti possono essere modificate attraverso la predisposizione di una variante in corso d'opera e la sostituzione presso l'autorità competente che ha precedentemente approvato il progetto e l'allegato bilancio del documento revisionato. Le varianti in corso d'opera sono soggette alle

disposizioni dell'articolo 61-bis della l.r. 11/1998 per le opere edilizie private o dell'art. 32, primo comma, lettera b-bis) della l.r. 12/1996 per le opere edilizie pubbliche.

Si ricorda qui brevemente che le terre e rocce da scavo, **provenienti da attività ed opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) o ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)**, possono essere gestite come rifiuti oppure come sottoprodotti, e tale scelta deve essere effettuata già in fase progettuale. Le procedure gestionali, amministrative e autorizzative cambiano, infatti, a seconda della classificazione.

Nel primo caso il riutilizzo presso siti di recupero ambientale o di bonifica agraria per ripristini, rimodellamenti o riempimenti può essere effettuato, previo rilascio di apposita autorizzazione regionale, trattandosi a tutti gli effetti di un'attività di recupero di rifiuti. L'autorizzazione può essere rilasciata secondo una procedura semplificata, stabilita dall'art. 216 del citato decreto legislativo 152/2006, oppure secondo una procedura ordinaria, stabilita dall'art. 208 del medesimo decreto.

Qualora si intendesse gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti è necessario che vengano applicate le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161, a cui si rimanda.

Anche nel caso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, al progetto dell'opera da cui derivano i materiali da scavo deve essere allegato il *bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione*, sopracitato.

6) APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 41-BIS DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98.

Il rispetto delle condizioni stabilite dal citato art. 41-bis previste per poter gestire le terre e rocce da scavo come **sottoprodotto** è attestato dal proponente l'opera tramite una dichiarazione all'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.), in cui devono essere precisate:

- le quantità destinate al riutilizzo;
- il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo (che non possono essere superiori ad un anno dalla data di produzione del materiale, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore);

Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

Tale dichiarazione deve essere resa secondo quanto indicato dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Eventuali variazioni a quanto dichiarato devono essere comunicate entro 30 giorni al Comune in cui è ubicato il cantiere di produzione dei materiali da scavo. L'avvenuto riutilizzo dei materiali da scavo deve essere comunicato sia all'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente che al Comune (sia quello sul cui territorio si trova il sito di produzione delle terre da scavo sia quello in cui è avvenuto il riutilizzo).

Essendo tali materiali classificati e gestiti come sottoprodotti sono assoggettati al regime proprio dei beni e dei prodotti e il trasporto degli stessi è accompagnato dal documento di trasporto o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

Copia della dichiarazione, nonché delle eventuali modifiche e integrazioni devono essere inviate, altresì, per conoscenza, alla Stazione forestale e al Comune territorialmente competenti.

In allegato si riporta il Fac-simile di Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà (Allegato 1).